

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

(Roma 5 e 6 giugno 1997)

**Commento alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) con
particolare riferimento alle parti che si riferiscono alle regioni**

**Intervento a cura di Massimo Carli
(Trascrizione della registrazione)**

Intervento

Colleghi cominciamo sono due punti all'O.d.G. molto complessi e Massimo Carli ha l'esigenza di allontanarsi vero le 6. Per coloro che non lo hanno conosciuto come noi, Carli è stato uno dei fondatori dell'osservatorio responsabile dell'ufficio legislativo della Toscana. Ha lavorato per 6 mesi con Bassanini, ora è professore associato di diritto regionale presso la facoltà di giurisprudenza di Firenze e assessore alla trasparenza al comune di Firenze per cui ha dovuto lasciare purtroppo il lavoro che faceva con Bassanini; purtroppo perché per noi era un aggancio formidabile per tutte le problematiche che volevamo sottoporgli. Ha sempre detto e conferma di farlo, di collaborare con l'osservatorio cui è rimasto molto legato. Pertanto gli darei la parola. Registreremo l'intervento che sarà allegato ai verbali dell'osservatorio.

Massimo Carli

Prima devo scusarmi perché alle 17.30 e scappo per problemi personali; devo scusarmi perché Arcese avevo molto interesse a sentirlo, perché della Commissione bicamerale non pensate di essere informati leggendo i giornali; ma Arcese ve lo sentirete soltanto voi.

Io ho letto questa legge varie volte, ho alcune considerazioni, tanti problemi; la cosa interessante è anche confrontare i nostri punti di vista, perché quello che io vi dico sono i punti di vista di uno che in parte ha lavorato a scriverlo, poi se ne andato, adesso si ritrova un testo, e quindi alcune cose ve le posso raccontare senza che le troviate scritte nei libri e quindi penso qualche elemento utile per l'interpretazione di potervela dare; però per favore non consideratela come un'illustrazione dei punti fondamentali di questa legge; io tocco i punti che a me sembrano principi, ma ce ne sono tanti altri che io non tocco nemmeno; qui un inizio di esame di questa legge.

Primo punto: questa legge contiene tre tipi di norme totalmente diverse fra di loro; norme di delega, il che vuol dire promesse che se non avranno l'attuazione dei decreti delegati sono scritti inutilmente, quindi lasciamo perdere l'enfasi dicendo che è nato il nuovo Stato, le nuove regioni; non ci vuole nulla a lasciare le norme di delega, non fare i decreti delegati, dopodiché si è scherzato e non è cambiato nulla.

Secondo; ci sono norme direttamente applicabili, non molte, ma ci sono, una di questa è la norma sull'indirizzo e coordinamento; quella è immediatamente applicabile da oggi; poi ci sono norme di semplificazione che per lo Stato hanno molto maggiore significato che non per le regioni, perché nello Stato il regolamento lo fa il governo, mentre in regione i regolamenti li fa il consiglio regionale, quindi per noi la semplificazione non è un grande fenomeno, può essere per le regioni a statuto speciale che hanno i regolamenti di competenza della giunta; voi sapete che su 5 regioni a statuto speciale ce ne sono tre che hanno la competenza di giunta per i regolamenti, non di consiglio, una di queste è il trentino alto Adige; quindi per le

regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto speciale in cui la competenza regolamentare è del consiglio, la delegificazione ha un significato molto relativo; però l'art. 20 che prevede i principi per la delegificazione prevede che questi principi si applichino direttamente nei confronti della regione fino a quando non avranno legiferato in materia, art. 20, settima comma, il che vuol dire che ci sono dei principi di semplificazione che la regione tramuterà in legge, che lo stato tramuterà in regolamento, non mi interessa la fonte, l'importante è che questa semplificazione ci sia.

Quindi tre livelli di norme diverse contenute in unico testo legislativo. Lunedì scorso c'è stato un seminario qui a Roma a cui io non ho partecipato, ma ho mandato uno "spione" per farmi raccontare cosa succedeva; l'istituto studio delle regioni ha fatto un seminario su questa legge 59 dove c'erano alcuni autori materiali, il consigliere Paino, i suoi collaboratori, Pizzetti consigliere giuridico di Prodi, c'era alcuni che di queste cose se ne intendono; io mi sono fatto raccontare le cose che sono state dette e alcune di queste ve le riferisco.

Una cosa che è stata detta e che mi pare ragionevole, ma se lo dice chi ci vive dentro è così, è che per attuare le deleghe ci vogliono parecchi anni; a leggere la legge non si capisce perché si vede che c'è un termine che scadeva a gennaio, adesso è stato spostato di tre mesi, perché la legge 127 ha spostato i termini, ma invece il consigliere Paino, segretario generale della presidenza del Consiglio, e non solo lui, dicono che per attuare queste deleghe ci vogliono molti anni.

Ecco perché ci sono tre anni di tempo per l'operazione complessiva; ci vogliono molti anni perché primo, bisogna trovare le risorse, perché uno dei criteri direttivi, art. 4, terzo comma, lettera l, impone di fare la delega rispettando il principio della copertura finanziaria e patrimoniale, per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite; quindi non si possono passare funzioni senza corrispondenti risorse, le risorse non sono facili da trovare, ergo, perché l'operazione vada in porto ci vuole del tempo.

Seconda cosa: per fare decreti seri, decreti ex capo primo, di quelli che conferiscono le funzioni, bisogna prima riformare la pubblica amministrazione; questo è un dato contro la legge, perché i decreti vanno fatti con un termine più breve di quelli per la riforma dei ministeri. Però attenzione, l'art. 10 prevede le disposizioni correttive e integrative che nella prassi passata vuol dire che si rifa come ci pare quello che si era fatto, per cui entro il 31. 3 si fanno dei decreti scarni, poi si fa la riforma dei ministeri e poi entro un anno si rientra in materia di decreti delegati integrando, correggendo quanto si era fatto.

Dice chi lavora alla presidenza del consiglio, che se noi prima non riformiamo i ministeri, i decreti non si riescono a fare, o meglio si fanno gli aborti che è stato fatto per l'agricoltura; se la legge deve partire decreti come quelli per l'agricoltura, a mio avviso, mettiamo la via, meglio non farne di nulla; è un giudizio drastico, troppo drastico, ma se i decreti vengono fuori come quelli per l'agricoltura è perché l'agricoltura è un centro forte e non c'è Bassanini che tenga che riesce a vincere le resistenze di questo ministero; per cui alla presidenza del consiglio dicono prima dobbiamo fare la riforma dei ministeri, cioè dobbiamo rompere questi interessi che

si sono consolidati a livello ministeriale; quando abbiamo riformato i ministeri, solo allora saremo in grado di fare dei decreti che non siano riduttivi; quindi niente decreti per ministeri, ma decreti per aree funzionali; quindi non si fa un decreto di trasferimento delle funzioni del ministero della sanità, si fa un decreto di trasferimento per quanto riguarda la sicurezza sociale, quindi si pigliano le funzioni della sicurezza sociale dovunque esse siano, per area funzionale, e si fa il conferimento a regione, provincia e comuni.

Terzo punto: su questo ho avuto il conforto di alcuni che sono andati a questo seminario; io lo sostenevo, ma adesso c'è un argomento più forte, è cioè che questa delega consente il regionalismo differenziato; secondo alcuni di voi forse è una porcheria, secondo me è una condizione necessaria perché l'operazione vada in porto bene; regionalismo differenziato vuol dire che le funzioni non passano ad una certa data per tutte le regioni uguale, perché le regioni non sono uguali; se noi diciamo che dal primo gennaio passano le funzioni siamo sicurissimi che in alcune regioni potrà andare bene, in altra benino, in altra male, in altre in maniera pessima; questo lo fanno ai ministeri per cui piuttosto che darle alle regioni che poi vanno ad operare un esercizio che non è conforme al principio del buon andamento, ce le teniamo noi perché non è possibile passarle alle regioni che sono in condizioni di efficienza diverse l'una dall'altra.

So che a livello politico si contrasta questo discorso, non si vogliono le regioni di serie A e B, ma lasciamo perdere, a me interessa chiarire che se si vuole si può fare il regionalismo differenziato, cioè dire che queste funzioni passano per la Lombardia e non per la Toscana; o passeranno per la Toscana in un momento successivo; la norma è l'art. 4, terzo comma, lettera H; uno dei principi della delega è quello di differenziazione; c'è scritto differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali, strutturali, di chi? degli enti riceventi; ed enti riceventi sono anche le regioni; tutti l'avevano letta in genere come enti riceventi, comuni e province, consorzi, ecc.... ma qui c'è scritto enti riceventi e non c'è dubbio che la regione è un ente ricevente le nuove funzioni conferite.

Le funzioni vengono conferite, conferite sta per trasferite; il conferimento comprende tre operazioni diverse: trasferimento, delega e attribuzione; si è usata la parola conferimento per evitare problemi di costituzionalità; problemi che al seminario di lunedì scorso non sono stati sollevati da nessuno; se invece legge gli atti del seminario sulla rivista delle regioni, quello di Bologna, vedete che Paladin aveva sollevato dei dubbi di costituzionalità.

Art. 1: entro il 31.3.98 il governo è delegato a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti; funzioni e compiti vuol dire due cose diverse; le funzioni sono autoritative e i compiti sono non autoritativi; quindi è l'amministrazione autoritativa e l'amministrazione per servizi; il servizio sanitario nazionale non è una funzione, ma è un compito, cioè dare una sanità che funzioni.

I decreti devono passare funzioni e compiti, funzioni autoritative e compiti, cioè gestione di servizi che oggi fa lo stato e che domani dovrebbero fare regioni, pro-

vince, comuni; quali sono le funzioni e i compiti che vanno conferite? c'è una definizione vaghissima che vi sottolineo perché essendo vaghissima la definizione, vuol dire che in sede di decreti delegati c'è chi tirerà da una parte e chi tirerà dall'altra. Le funzioni e i compiti da passare devono avere queste caratteristiche: primo, essere relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, oppure essere funzioni e compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori; non ci perdo altro tempo, voi capite che dire che se una funzione è localizzabile nel proprio territorio oppure no, è trippa, si può tirare da qualsiasi parte; facevo l'esempio l'altra volta della galleria degli Uffizi è localizzabile in piazza Signoria a Firenze, ma non è che gli Uffizi si passano al comune; eppure è localizzabile nel territorio del comune; quindi il criterio della localizzazione fisica non è decisivo; e quindi non sarà facile prevedere cosa, al di là della collocazione materiale, ha un interesse soltanto comunale o solo provinciale o regionale e quindi possa essere conferito e tolto allo Stato. Quindi non c'è un criterio chiaro; abbiamo da attuare una delega che si basa su un concetto poliforme che può avere una pluralità di significati.

Secondo punto: da questa operazione di conferimento che riguarda in principio tutte le funzioni dello Stato sono previste delle esclusioni, terzo comma, art. 1. L'elenco è lungo e si è allungato via via che andava avanti nell'iter; ci si può discutere molto; vi segnalo alcuni aspetti problematici; esclusione vuol dire che quelle funzioni non sono oggetto di radiografia al fine del conferimento, sono fuori gioco, di quelle non se ne parla; affari esteri, quando si comincia a fare i decreti delegati, tutta la parte relativa agli affari esteri non è interessata dal conferimento.

La materia delle esclusioni è problematica perché non si sono solo gli affari esteri, che è semplice, ma ci sono anche, quarto comma, lettera B, compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione i quali sono fuori; per cui noi avremo compiti preordinati a, che sono dentro, e compiti strettamente preordinati che sono fuori; guardate il 4 C, compiti di rilievo nazionale, del sistema della protezione civile, della tutela dell'ambiente, ecc., per cui prima di andare a pensare al conferimento, bisognerà mettersi d'accordo di quali sono i compiti di rilievo nazionale in questi settori che non sono interessati al conferimento.

Guardate il 4 D, compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale; l'autonomia funzionale è una delle rivoluzioni culturali di questo testo; quando lavoravo in regione, tutta la dottrina prevalente diceva che quando in costituzione si dice funzioni di comuni, province ed altri enti locali, gli altri enti locali si intendevano solo gli enti locali che come i comuni e le province avevano le caratteristiche di raccordarsi al corpo elettorale, quindi comprensori, consorzi, ma non consorzi di bonifica, camere di commercio, consorzi dell'istruzione tecnica, perché quelli erano organismi che non rapportandosi al corpo elettorale non potevano essere equiparati agli enti locali. E la dottrina è ancora in questo senso.

Qui in Italia in base alla costituzione, invece bisogna valorizzare anche i corpi e le formazioni sociali dell'art. 2 della costituzione per cui le CCIAA è vero che non sono elettive, ma siccome sono una forma delegativa della società in cui si riuniscono

persone in relazione ad un certo tipo di attività, questa è una forma di autonomia per funzioni che deve esser in questa operazione tenuta conto perché si potranno conferire funzioni non solo a comune province ma anche a questi enti.

Dietro c'è un retroterra culturale soprattutto della dottrina sociale cattolica, le formazioni sociali, l'art. 2, che vengono prima; prima l'individuo, poi i gruppi sociali, poi i e istituzioni autonome e non; qui c'è una ripresa di una idea forte della costituzione dove però nell'art. 2 dove la repubblica tutela le formazioni sociali, non è affatto detto che la tutela delle formazioni sociali voglia dire conferimento di funzioni pubbliche a pezzi della società civile.

Qui è cambiato il vento, perché qui c'è autonomia funzionale e la ritrovate al 4.3 lettera A, in cui 4 sta per articolo, 3 sta per comma e lettera A dice autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 1, sesto comma: questi tre oggetti: promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata, non sono materie; qui c'è un referente culturale preso dalla sentenze della Corte, per me condivisibile, ma si può pensarla diversamente, in cui ci sono delle materie che non sono materie, cioè dei settori di attività dove non si distingue fra competenze dello Stato e della Regione, perché tutti in quei settori possono legittimamente intervenire. Il caos più grosso è la cultura; non c'è il Minculpop, ministero cultura popolare, la cultura non è una funzione che spetta allo stato o alle province o ai comuni; ogni ente territoriale non può non svolgere un ruolo nel settore della cultura.

Il volontariato; non ha senso che il volontariato è materia di competenza dello stato, perché ogni regione, provincia e comune se fa un'azione di promozione del volontariato, fa una cosa opportuna; quindi sono settori dove non si va a distinguere le competenze in relazione al livello istituzionale; per cui la promozione dello sviluppo economico la può fare il comune, la provincia, la regione e lo Stato; quindi sono settori dove non c'è il conferimento perché non ce ne è bisogno; certo nascono problemi di duplicazione di interventi, perché se siamo in tanti ad intervenire nello stesso settore nasce un problema di coordinamento, di impiego opportuno delle risorse.

L'art. 2, secondo comma, si può dire che non dice nulla, ma se qualcosa vuol dire c'è una cosa grossa. Normalmente si dice che le regioni indirizzano e programmano, fanno le regole e i comuni gestiscono; pensate al 616, la regione fa i piani della sicurezza sociale e dell'assistenza, ma la gestione, lo svolgimento dei servizi e delle funzioni tocca agli enti locali; e qui c'è scritta una cosa in parte diversa perché si dice che la disciplina, e questo vuol dire dare le regole dell'organizzazione; e dello svolgimento delle funzioni dei compiti conferiti non c'è scritto che è della regione, ma è della regione e degli enti locali.

Non è che sia sbagliato perché i comuni in Italia sono cose assai diverse, non è pensabile che una disciplina nel statale e nel regionale vada bene per tutti, si è previsto espressamente che la regione quando va a dare disciplina su settori d'intervento degli enti locali bisogna che abbia il buon gusto di arretrare, cioè di lasciare spazi per una regolazione autonoma degli enti locali.

Art. 3: voi sapete che trattandosi di una delega, ci deve essere l'oggetto, i criteri e il termine. Il termine è il 31.3.98 però con la correzioni delle disposizioni integrative e correttive. Con l'art. 3 si disciplina nei particolari l'oggetto che era già indicato all'art. 1, in maniera sintetica, con le esclusioni; nell'art. 4 ci sono i principi e i criteri direttivi e poi ci sono norme procedurali che vediamo.

Per quanto riguarda l'oggetto io pensavo, prima del decreto sull'agricoltura, che la lettera A fosse l'intuizione più felice perché con la lettera A si dice che i decreti legislativi dovranno individuare tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali; è noto che nel 72 e nel 77 i ministeri hanno cercato di nascondere le funzioni che facevano, così gli elenchi di funzioni che passavano alle regioni erano elenchi magri, e gli sono rimaste delle funzioni.

però chi ha scritto la norma conosceva questa prassi e ha detto "adesso ti frego io; tu sei costretto, ministero, ad uscire allo scoperto perché se non scrivo con nome e cognome la funzione, quella tu la perdi". Andate a vedere il decreto sull'agricoltura, fatta la legge, trovato l'inganno, hanno scritto tutte le funzioni alle regioni meno quelle tassativamente previste dall'art. 2; solo che l'art. 2, alla faccia del tassativamente, c'è scritto che il ministero svolge compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie; ad onor del vero è stato aggiunto, e non mi pare ci fosse nella prima stesura, che il ministero svolge per quanto già di competenza del soppresso ministero delle risorse agricole, compiti di disciplina generale e coordinamento nazionale alle seguenti materie; e le materie sono tutte, le scorte, gli approvvigionamenti alimentari, la tutela della qualità e dei prodotti, la ricerca e le sperimentazioni, l'esportazione, regolazione dei mercati, ecc.. tutte quelle possibili.

Allora se si dice che svolge compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in tutte le materie riconducibili all'agricoltura, come si fa a sapere in concreto quali sono queste funzioni? c'è il fatto per quanto già di competenza del soppresso ministero delle risorse agricole; quindi si pigliano le competenze che faceva il vecchio ministero e bisogna di quelle competenze vedere quali sono i compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale; ma è follia fondare una riserva di competenza su una clausola così vaga, opinabile; a mio avviso i decreti successivi dovranno prendere le funzioni, 40, e dire la 1, la 8, la 21, la 13 sono di competenza del ministero, le altre sono di competenza delle regioni, cioè vanno individuate perché la materie sulla competenza fanno nascere i ricorsi al TAR su cui si danno le sospensive per il difetto di competenza, non si può fondare su criteri vaghi le competenze di enti diversi, succede un casino, alla faccia del buon andamento dell'amministrazione e della semplificazione; qui nascono controversie enormi, la mia speranza è che la cassazione sposti il referendum dalla vecchia legge alla nuova; questa sarebbe la più bella risposta, ma non credo che il ministro Bassanini la pensi così, perché questo sapete che è stato fatto per evitare il referendum; ma che bisogno ce ne era perché nessuno parla dei referendum, quindi il 51% non c'è verso di raggiungerlo; ma non si parla dei referendum perché c'è quello dell'albo dei giornalisti, e voi sapete che i giornalisti non vogliono la soppressione dell'albo

e non parlano dei referendum, per cui Pannella è quello che è, ma ha ragione da vendere: non se ne parla assolutamente perché dentro c'è il referendum sull'albo dei giornalisti, che i giornalisti vogliono e quindi non parlano; in comune di Firenze non c'è un manifesto dei referendum e ci sono fra 10 giorni....

Secondo: c'è un errore, al seminario di lunedì è stato detto, nella lettera B dove si dice che i decreti dovranno indicare le funzioni e i compiti da conferire alle regioni o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali. Vi risparmio l'esegesi di varie norme, vi dico il risultato; in base alla legge di delega le funzioni dentro al 117, i decreti li passano alle regioni le quali hanno sei mesi di tempo per tenersene alcune passarne altre ai comuni e le province, se non fanno nei sei mesi la spoliazione, la fa il governo al posto della regione inadempiente.

Le funzioni dentro al 117 che vengono sottratte ai ministeri, vengono dai decreti dati alle regioni ma in deposito perché le regioni entro 6 mesi devono dire cosa si tengono, cosa fa il comune e la provincia. Se la regione non fa questa operazione e l'operazione è prevista all'art. 4 V comma, il governo attuando i principi di queste deleghe lui che prende quelle funzioni che erano state date provvisoriamente alle regioni e le assegna ai comuni, alle province e alle regioni dell'Umbria. Dentro al 117 il decreto si limita a passare tutto alla regione con il meccanismo che vi ho detto. Fuori del 117, le funzioni che si ritiene che i ministeri non devono continuare a svolgere fuori del 117 il decreto delegato dovrà dire, queste che non fanno più i ministeri, le fa la regione, queste le province e queste le fanno i comuni. E' il decreto che nel momento in cui spoglia i ministeri di funzioni fuori del 117 si deve preoccupare di allocarle ai tre livelli oppure le autonomie funzionali. Questa norma a mio avviso è di una pericolosità politica spaventosa perché regioni e comuni e province si odiano; stanno insieme per dire i ministeri devono perdere le funzioni, ma quando il decreto deve andare a dire a chi dei tre va, comincino a litigare tra di loro e il risultato sarà che le funzioni restano ai ministeri. Dovevano in questa operazione fare in modo che i decreti si limitassero solo a togliere le funzioni ai ministeri e allora nasceva una spinta di regioni, comuni e province ad ottenere questo, poi dopo dare incarico alla regione di intesa con i suoi comuni e le sue province di fare la ripartizione, se la regione non lo faceva intervenire in sede di potere sostitutivo. A mio avviso questa operazione è pericolosa perché fa venire meno una domanda politica da parte delle autonomie territoriali sulle funzioni fuori del 127 perché non si metteranno d'accordo su dove si devono collocare. Qui ho altri appunti ma sono le 4.25 quindi se vi interessa se ne riparla a vostre domande. L'errore che vi dicevo è il 118 I comma nel B e sono le funzioni di interesse locale nelle materie di competenze regionale quindi il decreto non deve conferire agli enti locali ex 118 I comma perché essendo queste le funzioni dentro al 117, il decreto deve limitarsi a darla alla regione la quale avrà l'obbligo di, quindi il riferimento al 118 I comma è sbagliato e al seminario di lunedì scorsa è stata detta la stessa cosa. E' un refuso perché nel vecchio testo i decreti dovevano contenere l'elencazione di tutte le funzioni dove andavano sia dentro che fuori il 117. L'uno da valere solo fino a quando

la regione non si attiva e allora il 118 I comma andava bene, quando si è cambiato il V comma ci siamo dimenticati di doverlo sostituire.

Art. 4, su questo i principi sono belli e sono sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, cooperazione tra stato regione ed enti locali, responsabilità e unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, copertura finanziaria e autonomie organizzative regolamentari. Belli culturalmente ma non è che stringono; l'oggetto è vago, i criteri sono culturalmente adeguati ma non sono stringenti, la partita è tutta da giocare. Se vogliamo leggere insieme il V comma così vi si fissa nella mente il discorso che vi ho fatto prima. "Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della 142 e del principio di sussidiarietà ciascuna regione adotta entro 6 mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato il governo è delegato ad emanare entro i successivi 90 giorni sentite le regioni inadempienti, uno più decreti legislativi di ripartizione di funzione fra regione ed enti locali, le cui disposizioni si applicano fino alla data entrata in vigore della legge regionale".

Qui l'ANCI ha ragione nel pretendere garanzie nei confronti delle regioni, le regioni non delegano, non passano, quindi non ci si può più fidare delle regioni, prima avevano strappato il disegno completo nel decreto e poi dopo hanno accettato; vediamo la regione se si muove nei sei mesi, altrimenti la sostituiamo. A mio avviso hanno ragione comune e province a pretendere garanzie nei confronti delle regioni, l'esperienza giustifica questa loro richiesta.

Art. 5; qui c'è Fabio Arcese che ce lo spiegherà; c'era una commissione per le questioni regionali composta di 20 deputati e 20 senatori, è stata fatta un'altra commissione composta di 20 deputati e di 20 senatori. La mia spiegazione è che i membri della commissione parlamentare per le questioni regionali sono come dicono a Napoli gli sfessati; bisognava fare una commissione più autorevole e allora se ne è fatta un'altra, tant'è vero che mi pare che le nuove designazioni sono personaggi di primo piano. Avevamo una commissione di 20 deputati e 20 senatori e ne è stata fatta un'altra identica, la quale ha il compito di dare il parere sui decreti delegati e di fare un'operazione di monitoraggio, cioè di vedere come va l'operazione. Guardate il procedimento di questi decreti, art. 6, a mio avviso pessimo; pessimo se io ragiono in relazione al 616; il 616 prevedeva la bozza del consiglio dei ministri, primo parere della commissione per le questioni regionali, seconda delibera del consiglio dei ministri, secondo parere della commissione per le questioni regionali, decisione del governo. Questo meccanismo che sembra innocuo, fa sì che il governo è costretto a tenere conto in maniera forte del primo parere della commissione perché ci deve tornare e come fa dire che non gliene frega nulla, non lo può fare.

Quindi il meccanismo del doppio parere aveva fatto sì che il primo parere dato dalla commissione era accolto perché di fronte alla stessa commissione bisognava andare.

Qui invece noi abbiamo che questi decreti vanno prima allo stato città e allo stato regioni, le quali hanno 20 giorni di tempo per dare il parere, dopodiché la proposta del governo con i due pareri dello stato città e della stato regioni va alle 2 commissioni parlamentari, quella per le questioni regionali e quella nuova che è stata istituita.

Io sono stato funzionario e dirigente del Consiglio regionale e quindi uno è segnato dalla sua esperienza, però che i Consigli regionali sui decreti non possono dire niente, per me è una follia perché qui si tratta di dare competenze alle regioni; la conferenza è una bella cosa, ma i presidenti delle regioni non rappresentano altro che se medesimi perché l'indirizzo della regione è dato dal Consiglio regionale. In passato erano i Consigli regionali che davano il parere, poi la conferenza visti i 20 pareri mediava e trovava le linee ma non è che il Consiglio regionale della Toscana si fa raccontino del presidente Chiti e dice in conferenza che ha sostenuto questo, perché qui si tratta di dare o non competenze, cioè di avere un disegno A o B su quello che sarà la regione e i Consigli regionali sono totalmente fuori.

Questa è la conseguenza del fatto che i presidenti delle regioni ritengo di essere stati eletti direttamente dal popolo e in parte è vero ma se è così è incostituzionale...(reg. interrotta)dal Consiglio regionale nel suo seno. C'è un presidente di una regione che non è quello che si era presentato nella lista. A costruire un obbligo per il Consiglio regionale di adeguarsi alla designazione, bisogna dire che la legge è incostituzionale; tutti i presidenti dicono che sono eletti direttamente dal popolo; i certo è così, i fatti hanno una loro pesantezza, però io non vedo nessuna incompatibilità ad avere un esecutivo forte e un presidente autorevole e su una cosa di questo tipo aver previsto i pareri dei Consiglio regionale che poi andavano alla conferenza la quale sulla base di questi articolati pareri faceva le sue mediazioni e trovava una linea comune.

Art. 7; fatti i decreti il 31 marzo, non succede nulla, non è che possono passare le funzioni, perché le funzioni per il decreto devono essere agganciate insieme alla puntuale individuazione e alla conseguente ripartizione di personale, beni, patrimoni.

I decreti da fare entro il 21 marzo dell'anno prossimo conterranno solo i criteri per il personale e per i beni e siccome c'è un principio di necessaria corrispondenza fra esercizio delle funzioni e beni e risorse necessarie, i decreti diranno che queste sono le funzioni conferite ma la data del conferimento effettivo è rinviata a atti successivi che sono due; il primo è un DPCM senza termine, non c'è il termine entro il quale questo va fatto per 3 cose: puntuale indicazione di beni e risorse, ripartizione delle medesime e conseguenti trasferimenti.

Quindi fatto il decreto entro il 31 marzo, bisogna fare un DPCM non si sa in quale termine, certo nei 3 anni dall'entrata in vigore della legge di delega per fare le 3 cose: puntuale individuazione di beni e risorse, ripartizione e conseguenti trasferimenti. Su questo DPCM c'è questo procedimento, anche questo alla faccia della razionalità, in cui c'è il parere della commissione parlamentare nuova ma non c'è più il parere della commissione per le questioni regionali e questo non ha logica;

se uno mi dà il parere sul decreto mi deve dare anche il parere su quello che rende possibile l'attuazione di questo decreto, stanno insieme questi due atti; poi lo Stato regioni e lo Stato città, 30 giorni.

E qui l'altra cosa che è illogica è che nell'altro procedimento prima parte la conferenza stato regione e la stato città, 20 giorni, poi la bozza del governo con la posizione di comuni, province e regioni va alla commissione parlamentare, la quale è in grado vedere quali sono i punti sui quali non c'è concordanza tra governo e destinatari delle funzioni; qui invece no, ciascuno si dà il suo parere in beato isolamento per cui la commissione parlamentare dà il suo parere entro 30 giorni, la stato regione entro 30 giorni e la stato città entro 30 giorni. Il governo si riprende i tre pareri di tre soggetti che lo hanno dato ignorando ciascuno quello che diceva l'altro e alla fine fatto come vogliono.

Fatto questo decreto che dà i soldi e il personale, c'è il riordino delle strutture, un altro DPCM entro 90 giorni con il quale, a seguito di questo passaggio di funzioni, beni e risorse, si fa il riordino delle strutture ministeriali che svolgevano quelle funzioni che era non svolgono più. La presidenza del consiglio sostiene che per fare i decreti in maniera seria bisogna prima fare la riforma dei ministeri perché fino a che non abbiamo fatto la riforma dei ministeri noi non abbiamo le condizioni sociologiche possibili per fare un trasferimento serio, mentre qui nel procedimento noi abbiamo che prima si fa il trasferimento e poi le risorse; può darsi che ci sia una gestione per cui entro il 31 marzo si scrive qualcosa, si fa la riforma dei ministeri velocemente e poi si correggono i decreti entro l'anno consento dall'art. 10.

Art. 8, indirizzo e coordinamento; non mi fermo molto su questo perché non può essere legittimamente esercitato oggi in Italia, stando alla giurisprudenza della corte costituzionale. Secondo la corte costituzione gli indirizzi e il coordinamento per essere legittimo presuppone il rispetto della legalità sostanziale, cioè presuppone che ci sia una norma che dice che il ministro della sanità esercita l'indirizzo di coordinamento nei confronti delle regioni in materia di, al fine di ottenere i seguenti effetti, cioè indica i modi, i criteri a cui l'indirizzo e coordinamento è strumentale. Senza questa norma, l'indirizzo e il coordinamento non può essere esercitato; e siccome di norme scritte così non ne conosco perché conosco norme che dicono "il ministro esercita la funzione di indirizzo e coordinamento", "il consiglio di ministri esercitano"; i ministri che fanno parte del comitato X, quelle nomine secondo la corte non dono sufficienti, servono solo ad indicare quale è l'organo competente, ma se non c'è una norma che guida l'esercizio delle funzioni, la funzione è esercitata illegittimamente.

A me risulta che la presidenza della repubblica, la quale è competente emanare l'atto di indirizzo e coordinamento, c'è la legge 10 del 92 che dice che l'atto di indirizzo e coordinamento si fa con DPR; l'ufficio legale della presidenza del consiglio quando gli arriva un atto di indirizzo e coordinamento del governo gli chiede qual è la norma che indirizza e guida? mi dicevano funzionari che ci lavorano che glieli rimandano indietro e non gli ritornano più, perché la norma di indirizzo con le caratteristiche che vi dicevo non c'è.

Al di là di questo che potrà esser ovviato, qui c'è un principio importante che gli atti di indirizzo e coordinamento si fanno di intesa con la conferenza con un meccanismo che sarebbe interessante vedere perché c'è un meccanismo lungo che presuppone 2 mesi e mezzo che però diventa insopportabile quando c'è urgenza; quando c'è urgenza allora si prescinde dalle intese e si fa subito. Questo meccanismo è da studiare perché abbiamo la necessità di inventarci di capire come si fa a fare cose che interessano le regioni quando c'è di mezzo un'intesa; perché se l'intesa non si raggiunge cosa si fa?

Art. 9, conferenza stato regioni; qui c'è il termine del primo di settembre non c'è la possibilità espressa di decreti correttivi perché questi si fanno sull'art. 1, però siccome nell'art. 1 si parla degli strumenti di raccordo, e la conferenza è uno strumento di raccordo, forse si può anche provare..... Guardate l'art. 9, la conferenza stato regione, la lettera C: il governo è delegato a definire e ampliare le attribuzioni della conferenza secondo i seguenti criteri direttivi: potenziamento dei poteri e delle funzioni, semplificazione delle procedure e concentrazione in capo alla conferenza di tutte le attribuzioni, specificazione nelle materie per le quali è obbligatoria l'intesa - che qui già c'è per gli atti di indirizzo e coordinamento - e della disciplina per i casi di dissenso.

Questo è un punto di importanza enorme perché l'intesa è l'unico strumento con il quale si contempera l'interesse della regione in maniera seria perché il parere non serve, si fa presto a disattendere un parere, a motivare perché non ci si adegua. Noi non possiamo prevedere solo pareri perché mortifichiamo troppo l'autonomia regionale, allora però se prevediamo delle intese, bisogna che facciamo carico di cosa succede se l'intesa non si raggiunge perché non si può dire intesa e se non si raggiunge non si fa l'atto; tant'è vero che la corte costituzionale si è inventata quella follia dell'intesa debole e forte che è un éscamotage per consentire l'esercizio dell'atto anche in mancanza dell'intesa.

Bisogna disciplinare cosa succede quando i due soggetti non si trovano d'accordo perché non si può non esercitare la funzione perché gli interessi pubblici vanno esercitati; quindi se scrivo di intesa perché è un atto che coinvolge competenze di stato e regione, è un atto di cooperazione paritaria, però se non si raggiunge l'intesa non posso dire che l'atto non si emana e non posso dire che il governo fa a meno dell'intesa perché se sa che può fare a meno di questa, dopo 30 se ne frega e si fa l'atto da solo. I meccanismi che conosciamo sono di questo tipo; il governo, il ministro di intesa con, trascorsi i 30 gironi il ministro lo emana da solo. Ma voi vi mettereste a cercare un'intesa difficile quando sapete che il trentunesimo giorno ve lo fate da soli? Quello non è uno strumento di cooperazione, è un modo differimento dell'atto di 30 giorni, sociologicamente.

Bisogna trovare i meccanismi. In Germania come in Spagna ci sono dei meccanismi, si nominano rappresentanti dei due soggetti i quali fanno una proposta e quella proposta bisogna trovare il modo di farla approvare. A mio avviso questo è un punto di enorme importanza perché se noi troviamo un meccanismo equilibrato

per le mancate imprese, potremo pretendere una serie di intese quando abbiamo dato garanzie che dalla mancata intesa si esce comunque.

L'art. 20 non faccio a tempo a spiegarvelo e ve lo guardate; ma guardate in questo non come funzionari ma come cittadini avete diritto ad avere un indennizzo automatico e forfetario per il mancato rispetto del termine del procedimento. Art. 20, V comma, lettera H, nei casi di mancato rispetto del termine del procedimento dovranno essere previste forme di indennizzo automatico e forfetario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; non è risarcimento del danno, ma è un indennizzo forfetario. E' chiaro che se la regione non lo prevede, uno fa ricorso al TAR e fra 5 anni dice che aveva ragione, quindi bisognerebbe che le regioni queste forme che poi consentono alla regione di funzionare meglio perché il funzionario che sa che deve pagare, il rispetto del termine lo fa.

Raffaele mi aveva chiesto di dirvi due cose sulla 127, sui controlli sulle regioni che sono sostanzialmente spariti; si potrebbe che siamo al limite della illegittimità costituzionale, dico al limite perché in realtà il 125 non obbliga al controllo su tutti gli atti, non era già nemmeno così, però qui non c'è nessun atto amministrativo che va al controllo perché i regolamenti sono atti amministrativi ma contengono norme e secondo l'interpretazione della seconda categoria, quelli non sono i programmi 5B o 3A; gli atti in attuazione di obblighi comunitari, a mio avviso, verificato con chi insegna diritto comunitario, è che se c'è un atto amministrativo con il quale si dà attuazione ad una direttiva e a un regolamento, questo va al controllo. Cioè gli atti di attuazione di obblighi comunitari fare un programma per avere i soldi sul 5B non è obbligo comunitario, posso non farli, l'Italia può non farlo ma non ci buttano fuori, non c'è un obbligo di dare attuazione alle possibilità di interventi comunitari. Qui si dice atti in attuazione di obblighi comunitari; e l'obbligo comunitario è attuazione di regolamento della direttiva, gli stati aderenti devono dare attuazione; e se per caso l'attuazione non è fatta con legge ma con atto diverso questo va al controllo. Se è così, andate a vedere i comuni che mandano al controllo il bilancio preventivo e consultivo, che la regione non manda perché legge; poi lo statuto che la regione non manda perché è legge, e poi i regolamenti; basta; quindi anche nei comuni non c'è nulla di atti amministrativi; e allora è strano che per la regione ci siano degli atti amministrativi e non ci siano per i comuni, mentre questa interpretazione dà una logica al sistema.

Attenzione: nei comuni è stato creato un organo di controllo interno della legittimità molto forte che è il segretario generale che finisce di essere il capo dell'amministrazione, il dipendente del ministero degli interni, diventa organo di consultazione e collaborazione di tutti gli organi del comune, consiglio, giunta, assessori e dirigenti per la legittimità degli atti del comune; non c'è il parere sull'atto se è legittimo; è il sindaco che deve fare un appalto si chiama il segretario chiedendogli come farlo; oppure l'ingegnere tal de tali che dirige l'ufficio tecnico quando fa un appalto ha il diritto di dire, io ti do le condizioni, poi come si fa la licitazione ti arrangi te. Ha un collaboratore interno autorevole che gli dice come si fa legit-

timamente una licitazione, appalto concorso, etc. Quindi per i comuni finisce il controllo esterno però c'è dentro un organo che ha questa funzione.

In regione finisce il controllo esterno, cosa ci rimane? la legittimità non basta, ma non è che questa non serve. I controlli di legittimità non servono, ma non è che ce ne possiamo fregare della legittimità. L'efficienza e l'efficacia vengono dopo la legittimità, non è che faccio un atto efficace fregandomene della legittimità, i controlli esterni togliamoli perché non servono a niente, però garantiamoci che gli atti siano legittimi con controlli interni. Io voglio che sia l'ente che si fa carico della legittimità dei suoi atti.

Ultimo punto, art. 16 difensore civico; qui c'è una cosa che è stata chiesta da tutti i difensori civici regionali, c'è il coordinatore molto bravo che è riuscito a convincere Frattini e questo è un emendamento di Frattini che è passato. Intanto si preannuncia l'esistenza di un difensore civico nazionale in attesa del; hanno detto che i difensori civici delle regioni esercitano i loro poteri anche nei confronti degli uffici periferici dello stato, tranne difesa, sicurezza pubblica e giustizia; quindi non si va dai carabinieri, dal questore e dai giudici però si va dal provveditore agli studi, dal direttore generale delle entrate, dall'ufficio provinciale del lavoro etc., quindi un cittadino che si lamenta nei confronti di un ufficio periferico statale può andare dal difensore civico regionale se c'è e chiedere di essere tutelato, non solo nei confronti della regione ma anche degli uffici periferici dello stato.

Comune e province, 99 su 100, nomineranno io loro difensori civici per una ragione non nobile e per una norma a mio avviso folle che è stata messa, in base alla quale gli appalti sopra la soglia comunitaria, gli atti in materia di personale di piante organiche che non vanno al controllo, possono essere denunciati da una quota della minoranza, la quale può lamentare l'illegittimità di questi atti, affidamento di lavori sopra la soglia comunitaria, piante organiche. Sapete chi decide sulla legittimità di questi atti impugnati dalla minoranza? Il difensore civico comunale o provinciale; se non c'è il Coreco, comitato regionale di controllo; è un follia: mettere il difensore civico che ha per suo DNA di essere imparziale e indipendente in mezzo ad una diatriba tra la giunta, maggioranza e minoranza, che se fa questioni di legittimità non lo fa per la tutela dell'ordinamento, ma perché ha un problema politico che è stato risolto in maniera a se svantaggiosa.

Quindi mettere la decisione di un contrasto fra maggioranze e minoranze in capo al difensore civico comunale o provinciale mi pare sia follia. I comuni e le province nomineranno i difensori civici di modo che hanno il controllore interno.

Intervento

La relazione è stata estremamente ricca, volevo solo fare due domande; la prima è una constatazione. Mi pare che l'abolizione quasi generalizzata dei controlli porti ad una sovraesposizione di dirigenti molto forte; a questo punto i dirigenti hanno una grande responsabilità perché non hanno più l'ombrello del controllo di nessun tipo; inoltre sono opportune tutte quelle forme di espressioni e di parere di legittimità, e penso ai nostri uffici nelle regioni, in cui si diano orientamenti sulla legittimità delle proposte di legge, degli atti amministrative perché perlomeno il dirigente si

esprime avendo studiato la cosa molto attentamente perché non si può prevedere che i controlli non esistono, ma devono esistere delle forme di controllo interno e per ciò che riguarda il nostro mestiere, delle schede che dicano esattamente se l'atto viene ritenuto legittimo o meno, con tanto di firma, noi in Toscana noi lo abbiamo, su ogni atto amnistiato e disegno di legge, facciamo una scheda firmata dal funzionario che si occupa della cosa e della dirigente responsabile in cui si dice se l'atto è legittimo o meno per quei motivi.

Questo è un problema molto serio che va tenuto presente. L'altra cosa che volevo chiedere: da certe affermazioni che ho letto, sembrerebbe che gli organi periferici dello stato di fronte alla richiesta del difensore civico potrebbero anche non rispondere. Questo mi sembra folle.

Massimo Carli

Art. 16: a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni; quindi è una norma che dice cittadini italiani non devono essere di serie A o B; siccome ci sono dei difensori civici che li diffondono nei confronti della regione, fino a che non c'è quello dello stato che lo difendono anche nei confronti dello stato; e qui è difficile dire che la motivazione non ha un aggancio forte.

A tutela dei cittadini, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano - e questo vuol dire che devono esercitare, non possono esercitare - sino alle istituzioni del difensore civico nazionale anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e giustizia; siccome il ministro Bassanini mi aveva detto che è incostituzionale perché il difensore civico nazionale annulla un atto dello stato, allora gli abbiamo scritto le medesime funzioni di richiesta di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. Il difensore civico non annulla l'atto del prefetto, chiede al prefetto che gli spieghi come mai ha fatto quell'atto che a suo avviso è illegittimo.

Intervento (Fuori microfono)

La fissazione del termine che è uno dei poteri forti rientra nei poteri di sollecitazione? Secondo me no.

Massimo Carli

Ma come no, esercitano con le medesime funzioni quello che fanno nei confronti della regione in maniera diversa da regione a regione, lo fanno anche nei confronti dello stato.

Intervento fuori microfono, non comprensibile

Massimo Carli

Adesso i difensori civici devono fare una riunione con i prefetti e con i commissari di governo perché è chiaro che uffici statali non gradiscono. Il difensore civico nei confronti dello stato è stato soltanto una lobby per i poveri; chi conosce si arrangia, chi è della medio bassa, va dal difensore civico il quale telefonava al prefetto e al questore per sapere della pensione di invalidità, ma questa è una raccomandazione, questo non è il difensore civico.

Con questa norma il difensore civico quello che faceva a titolo di raccomandazione, erano raccomandazioni che servivano perché molti difensori civici erano ex procuratori della repubblica, presidenti di corte di appello, gente stimata e conosciuta e quando il questore si sente telefonare dall'ex alto magistrato gli dava una mano ma una mano lobbistica perché gliela voleva dare, e magari faceva una porcheria perché risolveva quello e non un altro caso. Il difensore civico ha senso se riesce ad eliminare le cause, non a fare andare avanti una pratica più veloce, perché di fatto era una forma di raccomandazione per le categorie medio basse che è un modo per stabilire l'equilibrio, ma non è l'ideale.

Con questa norma invece lo stato, se vuole, istituisce velocemente e c'è già un progetto di legge scritto dove il difensore civico nazionale ha un'agenzia di 30-40 persone che si occupa dei ministeri e solo di questi, anche ENEL, SIP, degli uffici Romani. In periferia il difensore civico nazionale fa una convenzione con i difensori civici regionali perché siano loro ad agire nei confronti degli uffici periferici; questo non è altro che l'anticipazione di quello che dovrebbe essere.

Intervento

Una domanda e una richiesta di chiarimento. La richiesta di chiarimento riguarda il problema dei controlli; è pur vero che in questo momento per le regioni c'è una sorta di vuoto normativo però nell'art. 20 si stabilisce che norma di principio è l'individuazione delle procedure per l'individuazione delle responsabilità delle procedure di verifica e di controllo nell'ambito dell'attività amministrativa.

Siccome questo diventa un principio generale dell'ordinamento che le regioni devono tenere presente, in qualche modo ci sarebbe un aggancio per andare ad individuare il problema della illegittimità. Le regioni dovrebbero provvedere con qualche cosa perché quei principi che valgono per lo stato e per l'amministrazione, sia pure con un emendamento messo all'ultimo momento perché ha creato non pochi problemi per il fatto che dice che si applicano direttamente alle regioni e non si capisce cosa significa questo, però apre una strada per l'individuazione e risolvere il problema.

La seconda domanda; io mi sono imbattuta in questa opinione è l'ho trovata stravagante però sono forse stravagante io; mi è stato detto che la legge Bassanini avrebbe questo significato di aver abrogato la riallocazione, cosa che non è mai stata fatta concretamente, dei compiti delle attività in capo ai comuni e alle province prefissa dalla 142. La 142 non individua nulla se non il livello dell'interesse e una serie di esemplificazione di cose che sarebbero in capo ai comuni e alle province, se non che nell'articolo che riguarda le province vengono individuati espressamente i PTP, oggetto di una famosa sentenza della corte su ricorso della Regione Toscana e il coordinamento degli enti territoriali locali nei confronti dell'attività di programmazione regionale. Questa è un'attività specifica che viene individuata. Ho sentito sostenere con disinvoltura che le regioni possono ignorare in particolare il livello di programmazione territoriale che crea problemi perché la Bassanini avrebbe implicitamente abrogato la 142. A me pare strano però vorrei capire.

Massimo Carli

Sulla prima non so dove lei ha trovato questo punto, ma comunque la legalità degli atti non ha bisogno di trovare un aggancio in una legge. Siamo in una situazione in cui già il 29 imponeva di fare dei controlli di gestione e controlli sulla responsabilità dirigenziale sull'efficacia e sull'efficienza. I controlli sull'efficacia e sull'efficienza presuppongono che l'attività svolta sia attività legittima, non bastano più i soli controlli di legittimità, bisogna introdurre queste altre forme. Noi oggi ci troviamo con scarsi controlli d'efficacia e d'efficienza e senza controlli esterni, quindi è una situazione dove per possibile molta anarchia.

A mio avviso l'anarchia di cui parliamo è pericolosa per la democrazia, perché se il parlamento o il Consiglio regionale o il consiglio comunale fa le regole e gli esecutivi se ne fregano delle regole, allora c'è una democrazia che non funziona. La legalità è un modo per dare alimento ad una democrazia, altrimenti chi fissa le regole se non siamo sicuri che quelle vengono rispettate, chi fissa le regole sta a fare un divertimento per questo è un punto forte.

Sull'altra questione, la 142 non è stata sicuramente abrogata da questa legge nell'art. 3, però è sicuramente vero che consiglieri del presidente del consiglio ritengono che l'art. 3 sia un residuo storico che debba essere superato, che il disegno dell'art. 3 della 142 è un disegno sbagliato. Questa è la tesi dei consulenti dell'Anci che oggi fanno i consulenti del presidente del consiglio, i quali hanno provato a mettere questa norma e un po' gli è andata male, tanto è vero che c'è scritto ai sensi dell'art. 3, però può darsi che sia rimasto qualcosa da qualche parte.

Il 14 e il 15 sono stati scritti in una fase prima che venissero scritte due riferimenti all'art. 3 della legge 142 e quindi può darsi che ci siano queste svasature perché ci sono queste due anime: chi ritiene che il 142 art. 3 sia un punto di arrivo, la regione snodo delle autonomie garantite nello svolgimento di certi compiti ma il quantum rimesso alla decisione regionale, chi invece dice che non ci si può fidare delle regioni e che bisogna abbandonare questo sistema.

Intervento Fuori microfono, non ben comprensibile..

Si può pensare al superamento dell'art. 14 e 15 della 142 o dell'art. 3 della 142, ma nel momento in cui il criterio di ripartizione delle competenze sarà quello previsto dalla Bassanini e non più quello previsto dalla 142; ma se le cose stanno così, ma apprendo stasera che i tempi saranno molto più lunghi, io credo che in questa fase in cui la Bassanini non sarà attuata, la 142 rimarrà.

Massimo Carli

Su questo non c'è dubbio.

↳ **Emma Pastore**

Forse merita fare un piccolo riferimento ai problemi che in questo caso hanno le regioni a statuto speciale, cioè l'attuazione della Bassanini ha dei tempi problematici. Solo una riflessione: il meccanismo delle norme di attuazione con i tempi e le modalità di funzionamento delle commissioni paritetiche è molto particolare; in questo momento si aggiunge un problema di forme inerzia dei legislatori regionali

sulle questioni di riforma. L'ultima legge inapplicata in termini di tempo è quella sulla riservatezza dei dati personali che è entrata in vigore all'inizio di maggio e niente è stato fatto, nonostante le responsabilità penali. Credo che sia problematico il tutto nei confronti delle speciali.

Massimo Carli

Per quanto riguarda le speciali prego l'ex collega, nel senso che non sono più dipendente della regione, di fare alla svelta la richiesta per avere la riduzione del numero degli atti da sottoporre al controllo da scrivere alla norma attuazione. Noi ieri per la regione Trentino Alto Adige abbiamo approvato una norma che riduce gli atti da sottoporre a controllo anche per le regioni a statuto speciale, ai regolamenti etc, perché è assurdo che le regioni del Trentino Alto Adige abbia un elenco di 12 atti da mandare alla sezione locale della corte dei conti.

Emma Pastore

Ho dimenticato l'annotazione nella mia domanda. Noi abbiamo per statuto determinate previsioni interpretate alla luce della legge 20 e della sentenza 29...

Massimo Carli

Questi problemi saltano tutti, infatti abbiamo deciso di non mandare alla corte dei conti; c'è una norma che obbliga di sentire il parere della corte dei conti ogni volta che si modificano le normative di attuazione. Ma qui la corte dei conti non può dire niente perché non è una scelta che il governo fa; secondo tutta la dottrina della corte costituzionale, le regioni a statuto speciale non possono avere meno autonomia delle regioni a statuto ordinario, tant'è vero che negli anni 80 gli riconobbero le attività promozionali all'era prevista da un art. 6 che sicuramente non si applicava alle regioni a statuto speciale. Sulla base di questo principio, poiché non è possibile che le regioni a statuto speciale abbiano meno autonomia, ergo, questa nuove competenze che negli statuti e nelle norme di attuazione non ci sono, si intendono automaticamente estese a.

Per cui la corte dei conti non ci può dire nulla, siccome viene esteso alle regioni a statuto speciale lo stesso sistema delle regioni a statuto ordinario, il quale è una componente non irrilevante dell'autonomia della regione perché per un ente aver controllati 10 categorie di atti come era ora e 2 categorie di atti, ha senso che la regione Trentino Alto Adige, la provincia di Trento e di Bolzano, abbiano 12 tipi di atti sottoposti a controllo? No.

voci non registrate....

Intervento

Una norma dello statuto dice che la corte di conti esercita il controllo di legittimità sugli atti della regione.

voci non registrate....

Massimo Carli

Ma non su tutti, su quelli che sono delle regioni a statuto ordinario.

Intervento

Una domanda sul personale; l'art. 6 della 127 comma 12. Se in presenza già di una legge di recepimento del decreto 29 in cui sono state previste delle norme transito-

rie, se questo comma che prevede la possibilità di concorsi interni riservati è immediatamente.... Se all'art. 6 del dodicesimo comma là dove è detto "gli enti locali che non versino in situazioni etc. possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente", se questa norma è immediatamente applicabile, pur in presenza del recepimento del decreto 29 che è precedente a questa, che prevedeva dei determinati criteri e norme transitorie di altro tipo.

Massimo Carli

Non alle regioni. E' che non versino in situazioni deficitarie, per le regioni non c'è una normativa;... *voci non registrate*.... bisogna vedere cosa ha inteso il legislatore.

Intervento

Se qualcuno vuole intervenire su questi temi si può continuare a discutere però ora darei la parola a Fabio Arcese perché Carli era interessato a sentirlo, per cui se Arcese ci dice come si sono suddivisi il lavoro.

Fabio Arcese

In realtà i compiti sono stati divisi in maniera diversa, al collega dott. Giovanni Rizzoni che invece è al servizio studi e cura il dipartimento istruzioni e ha lavorato direttamente (reg. interrotta)....